



Verbale COPIA di deliberazione della Giunta

REGISTRO N. 14 Data 21-07-2016	OGGETTO: Atto di Indirizzo Linee guida per la dilazione/rateizzazione delle spese di giustizia liquidate in favore del Comune di Bracciano
---	--

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 18:00, presso la SEDE COMUNALE si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

		Presente/Assente
Tordinelli Armando	Sindaco	Assente
Rinaldi Gianfranco	Vlce Sindaco	Presente
Marini Remigio	Assessore	Presente
Alimenti Roberta	Assessore	Presente
Felluca Elena	Assessore	Presente
Bonura Alessandro	Assessore	Presente

Partecipa il II Segretario Comunale Dr.ssa Manuela De Alfieri con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il Gianfranco Rinaldi nella qualità di Vlce Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Visto che ai sensi dell'art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sulla proposta di deliberazione;

- il Capo Area interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere Favorevole;
- il Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere Favorevole;

- D E L I B E R A -

E' approvata la proposta di deliberazione appresso riportata.

OGGETTO: Atto di Indirizzo Linee guida per la dilazione/rateizzazione delle spese di giustizia liquidate in favore del Comune di Bracciano

viene sottoposta all' esame della Giunta Comunale:

Premesso che si rende necessario dare apposito indirizzo agli uffici comunali al fine di disciplinare la possibilità di riconoscimento di una dilazione e/o rateizzazione delle somme dovute da cittadini all'Ente in adempimento di pronunce giudiziali definitive.

Vista la necessità di porre indicazioni e stabilire criteri sull'applicazione di un'eventuale dilazione del recupero e/o rateizzazione di dette somme, anche a seguito di un'eventuale istanza avanzata dalla parte debitrice, perché venga temperato l'interesse dell'Ente alla riscossione di un credito con l'esigenza di non gravare in modo eccessivo su cittadini che versano in condizione economiche di disagio, anche temporaneo;

Ritenuto opportuno, *nei casi non espressamente previsti da apposita previsione normativa o regolamentare*, far riferimento per analogia all'attuale normativa in materia di spese di giustizia;

Visto l'Art. 233 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle discipline legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia), che prevede l'emanazione di apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia individuante i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e con il quale sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione .

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dal sopra citato art. 233, con decreto del Ministero della Giustizia del 28 marzo 2003, sono state emanate le linee guida ed i criteri a cui far riferimento per i fini suddetti;

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 28 marzo 2003;

Ritenuto opportuno uniformarsi, per analogia, a quanto stabilito dal Ministero di Giustizia ed adottare gli stessi criteri adeguandoli alle necessità dell'ente, al regime contabile attualmente vigente ed alla fattiva applicazione dei criteri stessi nell'atto di concessione del beneficio richiesto;

Ritenuto quindi opportuno di indicare, con il presente atto, le linee guida da osservare in caso di richiesta di rateizzazione di importi dovuti ex pronunciamenti giudiziari da parte di soggetti che abbiano rivestito il ruolo di controparte in procedimenti giudiziari conclusi con esito favorevole per l'Ente;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Richiamato lo Statuto del Comune di Bracciano;

Richiamato il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Per quanto sopra riportato, con votazione unanime e per alzata di mano di seguito riportata:

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto riportato in premessa, approvare i seguenti criteri e le seguenti linee guida:

- Può essere ammesso al beneficio della dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle sanzioni pecuniarie processuali o comunque delle spese di giustizia in favore del Comune di Bracciano, il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione.
- Può essere concessa, ai fini di quanto sopra, in via alternativa:
 1. la dilazione del pagamento del debito;
 2. la rateizzazione del pagamento del debito;
 3. la dilazione e successiva rateizzazione del pagamento del debito.
- La concessione del beneficio va riconosciuta ad istanza formale avanzata dalla parte debitrice, a tal fine viene predisposto apposito modello di domanda (allegato 1), da rendere reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, al fine di agevolare ed uniformare l'accesso al presente istituto.
- L'adozione del provvedimento di concessione va effettuata da parte del Capo Area del Servizio competente per materia;
- La parte debitrice dovrà dichiarare le cause che impediscono di soddisfare immediatamente il debito ed il termine più breve entro il quale il debitore ritiene di poter provvedere al pagamento;
- La parte debitrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione degli eventuali familiari a carico, i beni immobili o i beni mobili registrati posseduti, dei redditi personali, di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie, verso l'Erario o verso terzi, ovvero presentare la certificazione I.S.E.E.;
- L'ufficio procede al controllo della veridicità dei dati contenuti nella domanda con le modalità di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. n. 445 del 2000 ovvero, nei casi non disciplinati da detto articolo, richiedendo per iscritto al debitore la relativa documentazione. Il debitore è tenuto a produrre la documentazione necessaria a consentire il relativo accertamento nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta dell'Ufficio;
- In caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nell'istanza ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, ferme restando le responsabilità penali del dichiarante previste dalla vigente normativa, il debitore decade dal beneficio concesso a ragione delle dichiarazioni non veritiere e l'Ufficio revoca il relativo provvedimento.
- Il Capo Area del Servizio competente può, a seguito di espressa richiesta dell'interessato, concedere:
 1. la dilazione del pagamento del debito, con conseguente sospensione della riscossione, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, con obbligo di pagamento integrale del debito alla scadenza del termine concesso;
 2. la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 (dodici) rate con cadenza mensile;
 3. la dilazione del pagamento, con conseguente sospensione della riscossione, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, e la successiva rateizzazione del pagamento per un numero massimo di 12 (dodici) rate con cadenza mensile.
- In ogni caso l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 100,00.
- La scadenza di ogni rata è fissata nell'ultimo giorno del mese;
- Il provvedimento di concessione o diniego, da trasmettere al debitore ed al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, dovrà contenere:
 1. le generalità del debitore;
 2. l'indicazione della partita di credito alla quale la domanda si riferisce;
 3. la data di presentazione della domanda;
 4. le valutazioni in ordine alle condizioni economiche del debitore, rapportate all'entità del debito, che giustificano la concessione del beneficio ovvero le ragioni che determinano il rigetto della domanda;

5. l'importo complessivo del debito risultante: a) dalle somme dovute per le quali è chiesta la dilazione ovvero la rateizzazione; b) dagli interessi complessivi di dilazione ovvero rateizzazione del debito;
 6. il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse, con indicazione della somma dovuta per interessi su ciascuna rata;
 7. la data in cui deve essere effettuato il pagamento a seguito di concessione di dilazione ovvero la data della prima rata nonché quella delle rate successive;
 8. l'indicazione che, unitamente all'importo integrale del debito, alla scadenza del termine di dilazione ovvero alla prima rata, devono essere versati al concessionario gli interessi di mora, se maturati, nonché gli eventuali compensi e spese;
 9. l'obbligo di far pervenire all'Ufficio le ricevute di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento dell'importo complessivo ovvero di ogni singola rata.
- Il provvedimento deve, altresì, contenere le seguenti avvertenze:
 1. in caso di inadempimento alla scadenza del termine di dilazione ovvero di mancato pagamento di una rata, il debitore decade dal beneficio e si procede all'iscrizione a ruolo per l'importo dovuto ovvero è riavviata la riscossione mediante ruolo per il pagamento dell'importo dovuto ed il debito non potrà più essere dilazionato o rateizzato;
 2. in ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione
 - Nel caso in cui la domanda venga dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata, il provvedimento deve contenere l'invito al pagamento del credito nel termine di 30 giorni e al conseguente deposito della ricevuta di versamento presso l'Ufficio che procede alla riscossione nei successivi dieci giorni, con avvertimento che, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento e decorsi dieci giorni senza che si sia provveduto al deposito della ricevuta di versamento, l'Ufficio procederà alla riscossione coattiva secondo la normativa vigente.
 - Gli interessi andranno calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente, dalla data di scadenza originaria del pagamento alla data di scadenza del pagamento dilazionato ovvero alle date delle singole rate del piano di ammortamento;
 - Le presenti prescrizioni si applicano solo nei casi non espressamente previsti da apposita norma o regolamento specifico.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera di Giunta avente per oggetto:

Atto di Indirizzo Linee guida per la dilazione/rateizzazione delle spese di giustizia liquidate in favore del Comune di Bracciano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l'oggetto suindicato.

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile sia con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento citati espressamente nell'atto, sia con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità).

li 04-07-2016

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI LEGALI, CONTRATTUALISTICA,
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E FLUSSI
DOCUMENTALI
F.to ANNALISA VIOLA

Delibera di Giunta avente per oggetto:

Atto di Indirizzo Linee guida per la dilazione/rateizzazione delle spese di giustizia liquidate in favore del Comune di Bracciano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere Favorevole alla Regolarità contabile della proposta di deliberazione avente l'oggetto suindicato.

li 04-07-2016

IL RESPONSABILE
F.to MARINELLA SILLA

REGISTRO N. 14
Data 21-07-2016

OGGETTO: Atto di Indirizzo Linee guida per la dilazione/rateizzazione delle spese di giustizia liquidate in favore del Comune di Bracciano

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Vice Sindaco
F.to Gianfranco Rinaldi

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Manuela De Alfieri

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì 03-08-2016

F.to Ufficio Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì 22-07-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Manuela De Alfieri
